

Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 17 del 21 marzo 2005

CORTE COSTITUZIONALE - Cancelleria - Pubblicazione disposta del Presidente della Corte costituzionale a norma dell'art. 24 delle Norme integrative del 16 marzo 1956 - Ricorso n. 25 depositato il 22 febbraio 2005

Ricorso n. 25 depositato il 22 febbraio 2005

il Presidente del Consiglio dei Ministri, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la sua sede in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, domiciliato

CONTRO

la REGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente in carica
per la dichiarazione

di illegittimità costituzionale degli articoli 2 comma 2 lettere b) e d), nonché 3, comma 4 della legge regionale 20 dicembre 2004, n. 13, concernente "Promozione e valorizzazione delle università della Campania", pubblicata sul B.U.R.C. n. 63 del 22 dicembre 2004

FATTO

Con la legge indicata in epigrafe la Regione Campania - evidentemente attivando il potere di legislazione concorrente attribuito (specularmente quanto previsto dall'art. 117 comma 2 lett. n) della Costituzione) dall'articolo 117 comma 3 della Costituzione alle Regioni in materia - tra l'altro - di "istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con l'esclusione della istruzione e della formazione professionale" - ha emanato norme volte alla dichiarata finalità di promozione della tutela, valorizzazione e sviluppo delle università operanti, sul territorio regionale campano.

A tale scopo risultano enunciate disposizioni di tipo strumentale, organizzativo e finanziario, culminanti nella formazione di uno strumento triennale di programmazione e gestione degli interventi relativi ai vari atenei ed alle rispettive attività, da adottarsi nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.

Alcune di tali previsioni, peraltro, risultano incidere sulla competenza legislativa e regolamentare attribuita in via esclusiva allo Stato dalla Costituzione (art. 33, comma 6 e art. 117, comma 2 lett. n)).

Si tratta in particolare: a) dell'art. 2, comma 2, lettera b), che attribuisce alla programmazione regionale l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master"; b) dell'art. 2 comma 2 lettera d), che attribuisce alla programmazione regionale "gli accordi di programma tra ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati"; c) dell'art. 3, comma 4, laddove prevede che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione "non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica".

Cosicché in relazione a dette disposizioni il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intervenuta delibera del Consiglio dei Ministri, con il presente ricorso promuove questione di legittimità costituzionale, a norma dell'art. 127, comma 1, della Costituzione, per il seguente motivo

DIRITTO

Violazione dell'art. 117, comma 6, della Costituzione, in relazione all'art. 33, comma 6 e all'art. 117, comma 2 lett. n) della Costituzione.

Come di recente ribadito da codesta Corte con la sentenza n. 423 del 2004, l'art. 33 comma 6 della Costituzione, allorché prevede che "Le università hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato", introduce una riserva di legge statale in materia di università che include, tra l'altro, la disciplina dei percorsi formativi e dei relativi titoli di studio (laurea, laurea magistrale, etc.) della programmazione universitaria e dello stato giuridico del personale docente e non docente.

E' nell'ambito della cornice in tal modo definita dalla potestà legislativa e regolamentare dello Stato che le università esercitano la propria autonomia didattica: ed è fuor di dubbio che anche la potestà regolamentare in materia spetta allo Stato, in relazione a quanto previsto dall'art. 117, comma 6, della Costituzione.

Del resto, secondo la Costituzione tutto l'ordinamento della pubblica istruzione è unitario, e l'unità resta assicurata, per il sistema scolastico in genere da "norme generali" dettate dalla Repubblica (art. 33, comma 2 e art. 117, comma 2 lett. n) Cost.ne); per il sistema universitario, in quanto costituito da ordinamenti autonomi", da "limiti stabiliti da leggi dello Stato" (art. 33, comma 6, Cost.ne).

In tali termini si è espressa codesta Corte Costituzionale nella sentenza 27.11.1998 n. 383, precisando altresì che: "Gli ordinamenti autonomi delle università, cui la legge, secondo l'art. 33 della Costituzione, deve fare da cornice, non possono considerarsi soltanto sotto l'aspetto organizzativo interno, manifestatesi in amministrazione e in normazione statutaria e regolamentare. Per l'anzidetto rapporto di necessaria reciproca implicazione, l'organizzazione deve considerarsi anche sul suo lato funzionale esterno, coinvolgente i diritti e incidente su di essi: La necessità di leggi dello Stato, quali limiti dell'autonomia ordinamentale universitaria vale pertanto sia per l'aspetto organizzativo sia, a maggior ragione, per l'aspetto funzionale che coinvolge i diritti di accesso alle prestazioni.

In questo modo, all'ultimo comma dell'art. 33 viene a conferirsi una funzione, per così dire, di cerniera, attribuendosi alla responsabilità del legislatore statale la predisposizione di limiti legislativi all'autonomia universitaria relativi tanto all'organizzazione in senso stretto, quanto al diritto di accedere all'istruzione universitaria".

Ne consegue che, in conformità al dettato costituzionale, nessun altro soggetto che non sia lo Stato può introdurre limiti di sorta all'autonomia universitaria, tanto sotto il profilo organizzativo che sotto quello attinente al diritto allo studio e allo status del relativo personale, docente e non.

A tanto aggiungasi che la medesima già citata sentenza n. 383 del 1998 ha anche precisato che "sotto l'aspetto dei rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, nulla nella Costituzione esclude l'eventualità che un'attività normativa secondaria possa legittimamente essere chiamata dalla legge stessa ad integrarne i contenuti sostanziali quando - come nella specie - si versi in aspetti: della materia che richiedono determinazioni bensì unitarie, e quindi non rientranti nelle autonome responsabilità dei singoli atenei, ma anche tali da dover essere conformate a circostanze e possibilità materiali varie e variabili, e quindi non facilmente regolabili in concreto secondo generali e stabili previsioni legislative".

In altri termini (come soggiunge codesta Corte) "la riserva di legge è tale da comportare, da un lato, la necessità di non comprimere l'autonomia delle università, per quanto riguarda gli aspetti della disciplina che ineriscono a tale autonomia; dall'altro, la possibilità che la legge, ove non disponga essa stessa direttamente ed esaurientemente, preveda l'intervento normativo dell'esecutivo, per la sua specificazione concreta della disciplina legislativa, quando la sua attuazione, richiedendo valutazioni d'insieme, non è attribuibile all'autonomia delle università".

Tale ultima proposizione risulta compatibile, ed anzi appare rafforzata dal disposto del comma 3 del nuovo art. 117, il quale stabilisce che "La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva": cosicché non è ammissibile che la legislazione regionale in alcun modo possa entrarvi.

Alla stregua di quanto sin qui esposto, si rivelano lesive delle attribuzioni legislative e regolamentari esclusive dello Stato le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale di cui in epigrafe.

A) - L'art. 2, comma 2, lettera b), attribuendo alla programmazione regionale "l'istituzione e il finanziamento di scuole di eccellenza e di master" contrasta, in particolare, con il principio dettato dall'art. 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, secondo il quale i criteri generali dell'ordinamento degli studi dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione sono definiti con uno o più decreti del Ministro dell'Università.

In attuazione di tale disposizione, infatti, è stato adottato il D.M. n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, il quale individua, tra l'altro, all'art. 3, "i corsi di studio e i titoli" rilasciati dalle università.

B) - L'art. 2, comma 2, lettera d), attribuendo alla programmazione regionale "gli accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati" si pone in contrasto con l'art. 20, comma 8, lettere a) e b), della legge n. 59 del 1997, che demanda ad appositi regolamenti da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, l'individuazione delle norme generali regolatrici dello sviluppo e della programmazione del sistema universitario.

Più in particolare, la disposizione regionale si pone in contrasto con lo specifico strumento attuativo del menzionato art. 20, comma 8, lett. a) della legge n. 59/97, costituito dal D.P.R. n. 25 del 1998 il quale, all'art. 2, comma 2, demanda espressamente ad un decreto del Ministro dell'Istruzione la programmazione, tra l'altro, proprio degli "accordi di programma tra Ministero, atenei e altri soggetti pubblici e privati".

C) - L'art. 3, comma 4, prevedendo che i docenti universitari che compongono il comitato di indirizzo e programmazione "non possono ricoprire le funzioni di rettore, presidente di polo, preside di facoltà o altri incarichi di direzione accademica" viola la legge n. 28 del 1980, che conferisce delega al Governo in ordine a riordinamento d'ella docenza universitaria.

Esso, in particolare, si pone in aperto contrasto con l'art. 13 del D.P.R. 11.7.1980 n. 382 che, nell'attuare detta delega, stabilisce tassativamente i casi di incompatibilità dei docenti universitari.

Per le suesposte argomentazioni il Presidente del Consiglio dei Ministri

CHIEDE

che la Corte Costituzionale, in accoglimento del presente ricorso, voglia dichiarare l'illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge Regione Campania n. 13/2004, indicate in epigrafe.

Roma, 16 febbraio 2005

Antonio Cingolo
Avv. dello Stato